

AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DEL TERRENO AGRICOLO ADIACENTE AL PODERE “BIFI”, SITO IN VIA BONAGLIA 1° TRAV. SX, 1 , PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI.

Art. 1 – AMBITI DI INTERVENTO E FINALITÀ

Il Comune di Jolanda di Savoia è proprietario del Podere “Biffi” sito in via Bonaglia 1° trav. Sx, 1 , a cui si afferiscono alcuni terreni caratterizzati da una destinazione a scopo sociale tesa a valorizzare l’inclusione di soggetti con fragilità sociale in progetti per lo sviluppo di forme di attività socio-assistenziale.

Il Comune intende destinare il terreno agricolo a progetti sociali che valorizzino percorsi di integrazione, anche attraverso forme di tirocinio formativo o altre forme di inserimento sociale di soggetti fragili.

Identificativo immobile

Dati catastali:

Foglio 24

Mappali 14-157-158-159-160-161

Destinazione d’uso: scopo sociale

Il valore locativo del terreno adiacente al podere è in fase di determinazione.

Art. 2 – DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO

Potranno fare richiesta, fermo restando quanto precisato dall’art. 1:

- soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nel caso di associazioni riunite, si dovrà conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, individuata come capofila con cui il Comune avrà tutti i rapporti gestionali e amministrativi e dovrà essere necessariamente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) .

Si ricorda che non potranno presentare domanda le associazioni che abbiano pendenze economiche, a vario titolo maturate, nei confronti dell’Amministrazione comunale salvo piani di rientro approvati dall’Amministrazione e puntualmente rispettati.

Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di partecipazione al presente avviso dovranno pervenire

entro il giorno 16 settembre 2022

via email a pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it con le modalità di seguito indicate:

- nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura: “*denominazione associazione richiedente* - Partecipazione all’Avviso pubblico per la locazione del terreno agricolo adiacente al Podere Biffi”.

All’email dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf, compilati utilizzando un programma di videoscrittura:

- allegato A “Richiesta di partecipazione Podere Biffi” sottoscritto dal soggetto proponente (legale rappresentante) o da quello individuato come capofila; in caso di mancata presentazione dell’allegato A non si procederà alla valutazione della richiesta;
- nel caso di richiesta presentata in rete con più soggetti occorrerà allegare le dichiarazioni di adesione al progetto proposto sottoscritte (insieme a carta d’identità valida del firmatario se firma autografa) da ogni singolo soggetto in rete;
- allegato B “Modulo progetto” sottoscritto dal soggetto proponente (legale rappresentante)

- ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capofila; in caso di mancata presentazione dell'allegato B non si procederà alla valutazione della richiesta;
- “Modulo dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo” (se dovuto) sottoscritto dal soggetto proponente (legale rappresentante) ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capofila. La marca da bollo da euro 16,00 deve essere applicata nell'apposito spazio del modulo;
 - Curricula delle figure professionali coinvolte;
 - relazioni di massimo 4 progetti conclusi con esito positivo e coerenti con il progetto proposto. In caso di mancata presentazione delle relazioni non si procederà all'attribuzione del relativo punteggio;
 - copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e, in caso di soggetti in rete, dei documenti d'identità di tutti i legali rappresentanti.

La richiesta di concessione dell'immobile implica l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente Avviso.

Per la partecipazione al presente avviso è inoltre richiesto obbligatoriamente un sopralluogo che si svolgerà martedì 6 settembre 2022 dalle ore 15:30 alle 16:30 con ritrovo direttamente al Podere Biffi, in via Bonaglia 1° trav. Sx, 1.

In mancanza di sopralluogo, non sarà possibile presentare obiezioni sullo stato del terreno.

Saranno escluse dalle valutazioni:

- le richieste pervenute via email oltre il termine previsto di scadenza dell'avviso;
- inviate ad una casella mail diversa da quella indicata nel presente articolo;
- le richieste prive di allegato A (Richiesta di partecipazione del Podere Biffi) o della descrizione del progetto/attività che si intende/intendono effettuare (Allegato C)
- le richieste presentate da soggetti:
 - che hanno commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo e/o connessi a infiltrazioni di tipo mafioso;
 - che hanno pendenze economiche, a vario titolo maturate, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, salvo piani di rientro già approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati;

Art. 4 – MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

Le proposte progettuali dovranno necessariamente contemplare:

1. finalità del progetto/attività;
2. indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;
3. descrizione del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività, con specificazione delle modalità di svolgimento, della durata, dei costi, nonché con l'indicazione dei luoghi e dei periodi di realizzazione;
4. la descrizione dell'eventuale partenariato e/o eventuali prospettive di collaborazione o sinergie sviluppate con altre realtà locali o cittadine, anche in riferimento all'utilizzo condiviso dei locali;
5. gli obiettivi e le finalità del progetto con la formulazione del piano triennale delle attività da realizzare all'interno dell'immobile;
6. l'indicazione delle modalità di apertura degli spazi con la distribuzione delle attività nelle diverse fasce orarie giornaliere;
7. l'indicazione delle risorse umane che saranno impiegate per la realizzazione del progetto,

- l'indicazione dei finanziamenti propri, provenienti da terzi o da sponsor per la gestione del progetto;
8. l'indicazione delle modalità di coinvolgimento del territorio e delle ricadute attese sul Comune;
 9. i progetti già realizzati di contenuto analogo a quelli del presente Avviso nonché gli eventuali contributi già ricevuti negli ultimi 2 anni dall'Amministrazione.

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

I progetti/attività saranno valutati previa verifica dei requisiti richiesti, dalla Commissione Tecnica appositamente nominata e presieduta dal Responsabile Tecnico.

I progetti/attività verranno valutati secondo i seguenti criteri:

	Criterio	Punteggio
a	qualità del progetto: sostenibilità, fattibilità, innovatività, appropriatezza al contesto, inclusione delle fasce deboli e delle fragilità, figure professionali coinvolte	Fino a 70 punti
b	gestione del progetto in co-progettazione e collaborazione con il Comune e gli altri soggetti e reti presenti sul territorio, precedenti progetti	Fino a 20 punti
c	ampiezza delle attività offerte alla popolazione ed in particolare alle fasce deboli, orari di apertura degli spazi e sostenibilità economica del progetto	Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.

I progetti dovranno ottenere un punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti.

Al termine della valutazione dei progetti presentati sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto. Il terreno sarà assegnato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 60 punti che costituisce la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi l'assegnazione.

I soggetti con proposte progettuali che otterranno una valutazione di almeno 60 punti potranno essere chiamati per una successiva coprogettazione volta ad approfondire e/o modificare delle modalità di realizzazione.

In questo caso l'attribuzione dei punteggi definitivi avverrà dopo la conclusione della coprogettazione.

A procedura ultimata verranno pubblicati gli esiti della valutazione, a valersi in qualità di notifica ai partecipanti.

Saranno escluse dalle assegnazioni:

- le proposte progettuali che la Commissione tecnica valuterà non conformi al presente avviso;
- le proposte progettuali che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti.

Art. 6 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE

La durata dell'assegnazione dell'immobile è stabilita in anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di proroga con atto espresso per ulteriori 4 (quattro) anni. Resta salvo quanto disposto dal successivo Art. 11.

Alla scadenza, gli spazi saranno restituiti alla piena disponibilità del Comune, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Art. 7 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

La percentuale di abbattimento sarà calcolata in funzione del punteggio attribuito alla proposta progettuale.

Potranno essere stabiliti abbattimenti del canone fino al 100% del valore degli stessi, in relazione alla qualità del progetto, alla rispondenza alle linee di indirizzo e di mandato del Comune e al punteggio ottenuto in sede di valutazione del progetto stesso.

In ogni caso saranno a carico dell'associazione le eventuali spese per le autorizzazioni e le imposte dovute (TARI, imposta di registro ecc.).

Art. 8 – ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Saranno a carico dell'assegnatario, secondo i criteri definiti:

- a) il pagamento del canone;
- b) la TARI, nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza dell'assegnazione.
- c) La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- d) l'attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- e) la rendicontazione annuale economica e sociale dell'attività;
- f) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- g) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nei locali;
- h) l'apertura e la chiusura dei locali relativamente all'esecuzione del progetto, nonché custodia dei locali, delle attrezzature e dei beni mobili ivi presenti;
- i) la manutenzione ordinaria dei locali e la pulizia. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- j) la redazione di un idoneo piano di evacuazione nel rispetto del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), per quanto necessario;
- k) la realizzazione di periodiche prove di evacuazione, per quanto necessario.

L'Assegnatario dovrà:

- utilizzare il bene assegnato con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, salvo che per lo svolgimento delle attività da realizzare, previa autorizzazione del Comune;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- presentare annualmente al Comune una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione;

- pubblicare attraverso il proprio sito internet lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
 - l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
 - le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

L'utilizzo del logo del Comune di Jolanda di Savoia deve essere richiesto e autorizzato dal Comune, per ogni iniziativa d'interesse per il territorio e la comunità.

Art. 9 – ONERI DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Sono a carico del Comune di Jolanda di Savoia gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso e a tal fine dovranno stipulare assicurazione R.C.T. (a copertura di eventuali danni arrecati a terzi) con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 ed eventuali altre tipologie di assicurazioni legate all'attività specifica, ai sensi dell'art. 103, in particolare il comma 7, del Dlgs. n. 50/2016.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'assegnatario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione della convenzione.

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione l'assegnatario dovrà costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, in particolare il comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, versando una somma pari al 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella convenzione.

Si precisa che la garanzia definitiva è dovuta anche nel caso di totale abbattimento del canone.

Art. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;

- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 8.

Dopo un anno dall'affidamento, l'Amministrazione valuterà se il beneficiario stia adempiendo correttamente agli impegni presi oppure se rientri nelle condizioni che determinano la decadenza dall'assegnazione.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 13 – INFORMAZIONI

Copia del presente Avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- l'Albo Pretorio on-line del Comune di Jolanda di Savoia all'indirizzo: https://sac5.halleysac.it/c038010/mc/mc_p_ricerca.php ;
- presso l'Ufficio Protocollo del Comune, p.zza Unità d'Italia 5;
- il sito internet del Comune di Jolanda di Savoia all'indirizzo: <http://www.comune.jolandadisavoia.fe.it/>
- Nella sezione Bandi di Gara: <https://sac5.halleysac.it/c038010/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente Avviso è possibile rivolgersi al Comune facendo riferimento alla casella di posta andrea.mezzogori@comune.jolandadisavoia.fe.it entro e non oltre il giorno 12 settembre 2022.

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “*denominazione associazione richiedente – Info su Avviso Biffi*”.

Si comunica che eventuali chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Jolanda di Savoia all'indirizzo: <https://sac5.halleysac.it/c038010/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi> nella sezione Bandi di Gara.

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Jolanda di Savoia <http://www.comune.jolandadisavoia.fe.it/> le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 14 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Art. 15 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 1 comma 125 ss. della Legge 4 agosto 2017, n.124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", le associazioni, le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus dovranno pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a vantaggi economici di qualunque genere, superiori a 10.000 Euro nell'anno di riferimento, ricevuti da :

- pubbliche amministrazioni;
- società controllate di diritto o di fatto;
- società in partecipazione pubblica;
- soggetti di cui all'art.2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il Comune provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla L. 4/08/2017 art.1 cc. 125-129 come disciplinato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 11/01/2019 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'obbligo di informazione va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, cui gli stessi soggetti interessati sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale.

Art. 16 - TUTORING DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Al fine della valutazione del buon esito delle proposte progettuali finanziate, il Comune potrà effettuare verifiche sull'ottimale e conforme realizzazione delle attività selezionate, anche mediante la partecipazione di propri collaboratori alle iniziative medesime.

Art. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) ed al Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs. n. 101/2018), informiamo che il Comune di Jolanda di Savoia tratta i dati personali dell'interessato nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei.

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Il **Titolare del trattamento** è il Comune di Jolanda di Savoia, nella persona del Sindaco pro tempore, Piazza Unità d'Italia, 44037 Jolanda di Savoia FE – telefono: – pec: pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it.

Con delibera di G.C. n. 67 del 26/09/2019 è stato designato il **Responsabile della protezione dei dati personali** (RPD – DPO). Per il Comune di Jolanda di Savoia il Responsabile assegnato è la società Delta Web S.p.A.

Maggiori dettagli sono consultabili al seguente indirizzo <http://www.comune.jolandadisavoia.fe.it/privacy-e-gdpr/>.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Jolanda di Savoia, lì 9/8/2022

Geom. Luca Zannicolò

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

Allegato A – Richiesta di partecipazione Podere Biffi

Allegato B – Modulo Progetto

Modulo Dichiarazione Assolvimento Bollo

Modulo Rendicontazione